PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 2

Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata

Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'mposta generale sull'entrata. Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali e' stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge. Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente e' limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.

Versione in vigore dal 13 agosto 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 17 luglio 1954, n. 522
Titolo	I — Agevolazioni doganali e fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dell-industria-delle-costruzioni-navali-e-dell/art-2-restituzione-di-oneri-doganali-ed-agevolazioni-in-materia-d-imposta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it